

205) Fu dunque la nostra Confraternita del SS.<sup>o</sup> su questo piede legalmente istituita in virtù del Decreto 1507, sotto il Piovano Francesco Cingano, e tosto fecero le loro stipulazioni col Capitolo de' Preti come si vede in tutte l'erezioni di altre Scuole o Confraternite che poi s'istituirono nelle Chiese dopo le loro prime edificazioni. Sembra una maraviglia, che essendo le Chiese non in verità dei Preti, ma della Contrada, quantunque volte poi si fondano simili Ceti, i Capitoli stipulando dicano, che *cedono* il tal altare &c. per cui il Ceto contribuir dovrà tanto di *livello* &c. e così ancora nell'alienazioni dei fondi per tumuli o cose simili, quasi che i Capitoli siano i veri padroni delle Chiese; quando realmente i Parrocchiani sono i diretti Signori e delle Chiese e dei Capitoli medesimi. Ma bisogna considerare, che in casi simili non tutto il Corpo della contrada, ma sibbene alcuni singolari o molti privati chiedono la facoltà d'aver altare, tumulo o posto nella Chiesa, epperò i Capitoli, che si conoscono usufruttuarij, o aventi il dominio utile della Chiesa, ne alienano o livellano gli altari e i fondi, e ciò da tempo immemorabile. Noi quì per ciò noteremo alcune più curiose convenzioni antiche tra il Capitolo nostro e la Confraternita novella del SS.<sup>o</sup> stipulate.

206) Hassi alla pag. 14 della vecchia Matricola, che la Scuola contribuiva L. 3 de' piccolì per un'esequie e otto Messe, Valeva in quel tempo il Zecchino L. 6, 10: epperò L. 3 in quel tempo pareggiano L. 10, 3 delle moderne nostre: e  
pos-